

ALLEGATO A

Norme di riferimento, definizioni e valori limite da verificare nei procedimenti amministrativi

NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei seguenti riferimenti di legge.

- a) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 125, alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 254 del 30/10/1995, entrata in vigore il 29/12/1995;
- b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 - "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 1/12/1997, entrato in vigore il 31/12/1997;
- c) MINISTERO DELL'AMBIENTE, DECRETO 16 marzo 1998 - "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 76 del 1/4/1998, ed entrato in vigore il 2/4/1998;
- d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 - "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 2 del 4/1/1999, entrato in vigore il 19/1/1999;
- e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 - "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 127 del 1/6/2004, entrato in vigore il 16/6/2004;
- f) DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 79 del 4/4/2017, entrato in vigore il 19/4/2017;
- g) LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21 - "*Norme in materia di inquinamento acustico*", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42/1999;
- h) DDG ARPAV n. 3/2008 - "*Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26/10/1995*".

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

- 1) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 2) Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, come definite dall'art. 1, comma 1), lettera i) del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

Rientrano pertanto tra le attività produttive tutte quelle di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, e i pubblici esercizi.
- 3) Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o l'esecuzione di operazioni rumorose, percepibile al di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.

- 4) Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- 5) Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata a ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
- 6) Cantieri edili, stradali o assimilabili: attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di questo comune.
- 7) Documentazione in materia di impatto acustico:
 - a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico richiesto nella fase di progettazione di un'opera - ovvero nell'ambito del procedimento amministrativo di legittimazione della stessa - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui andrà a collocarsi (art. 8, comma 2 e comma 4, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008);
 - b) Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico richiesto al fine di valutare le emissioni sonore di sorgenti / attività già esistenti (DDG ARPAV n. 3/2008);
 - c) Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA): documento tecnico predisposto al fine di stabilire se lo stato acustico di un'area sia idoneo alla realizzazione di determinati insediamenti. Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. (art. 8, comma 3, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).
- 8) Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.
- 9) Fascia di pertinenza acustica ferroviaria: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dalla mezzera dei binari esterni, entro la quale il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico ferroviario.
- 10) Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 11) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 12) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \text{ mPa}$ è la pressione sonora di riferimento.

- 13) Livello di emissione (L_E): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica, da confrontare con i limiti di emissione.
- 14) Livello di rumore ambientale (L_A): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore

residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M (tempo di misura);
- b) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R (tempo di riferimento).

15) Livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", rilevato in assenza degli effetti della specifica sorgente disturbante, misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale, escludendo eventi sonori atipici.

16) Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla seguente relazione

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

17) Fattore correttivo (K_i): correzione in dB introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è di seguito indicato:

- a) per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB;
- b) per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB;
- c) per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB.

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

18) Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, il lancio di fuochi d'artificio, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte quelle effettuate a qualsiasi altro titolo, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.

Sono, altresì, da considerare manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.

19) Opere: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ecc.

20) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale, qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore a un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$, deve essere diminuito di 3 dB; se inferiore a 15 minuti, il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB.

21) Pubblici esercizi: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili, di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

22) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività, i siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dal vigente Piano degli Interventi.

23) Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge quadro n. 447/1995.

24) Sorgenti sonore fisse:

- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
- b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
- c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- d) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 25) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma che precede.
- 26) Tempo di riferimento (T_R): periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
- 27) Tempo di osservazione (T_O): periodo di tempo compreso in T_R , nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 28) Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 29) Titolo edilizio: atto amministrativo che autorizza l'esecuzione di interventi edilizi su un immobile, in conformità alle vigenti leggi urbanistiche e di sicurezza.
- 30) Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga a un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995.
- 31) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447/1995.
- Relativamente alla disciplina vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici valgono le seguenti definizioni.
- 32) Intervento edilizio: una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di un nuovo edificio, indipendentemente dal carattere da essa rivestito, ossia dalla destinazione d'uso in essere o futura; per la definizione del tipo di intervento si fa riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

VALORI LIMITE DA VERIFICARE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Valori limite di emissione

Valori limite di emissione: massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione (L_E).

I "valori limite di emissione" sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella B: valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45

IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione

Valori limite assoluti di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (L_A).

I "valori limite assoluti di immissione" sono riportati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella C: valori limite di immissione - L_{eq} in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Classificazione del territorio comunale

I valori limite di emissione e i valori limite assoluti di immissione stabiliti nell'articolo che precede sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella seguente tabella.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14/11/1997)

<u>CLASSE I aree particolarmente protette</u> : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<u>CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.
<u>CLASSE III aree di tipo misto</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<u>CLASSE IV aree di intensa attività umana</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<u>CLASSE V aree prevalentemente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<u>CLASSE VI aree esclusivamente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori di attenzione

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella seguente tabella.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Valori limite assoluti di immissione

Valori limite differenziali di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R).

Vanno verificati all'interno degli edifici, esclusi quelli in cui si svolgono attività produttive (salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si esercitano le attività produttive stesse), in ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità e utilizzati per le diverse attività umane, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione" non debbano superare i 5 dB in periodo diurno e i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte.

Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica e inoltre alla rumorosità prodotta da:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Impianti a ciclo produttivo continuo

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 disciplina l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Per "impianto a ciclo produttivo continuo esistente" si intende quello in esercizio, o autorizzato all'esercizio, o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del DM 11/12/1996.

Al fine di usufruire della deroga dall'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ai sensi dell'art. 3 del DM 11 dicembre 1996, il gestore dell'impianto a ciclo produttivo continuo esistente deve dimostrare che:

- a) l'attività sia pregressa alla data del 26 dicembre 1996;
- b) l'attività rientri in almeno una delle definizioni a) e b) dell'art. 2 del DM 11 dicembre 1996;
- c) l'attività rispetti i valori assoluti di immissione relativi alla classificazione acustica del territorio comunale;
- d) il gestore abbia trasmesso "al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15" che attesti il rispetto del disposto di cui all'art. 3 comma 1 dello stesso DM, così come previsto dal medesimo decreto all'art. 4, comma 5.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del caso si tratti di infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione, del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione.

Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997			

F - locale		30	e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.
------------	--	----	--

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio.

Nei casi di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, anche in affiancamento o sostituzione di viabilità esistenti, o dell'ampliamento in sede di strade in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo della nuova opera, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione già previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) dello stesso decreto.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario

Il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Le disposizioni del DPR n. 459/1998 si applicano alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti e alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Il suddetto decreto fissa i limiti massimi al rumore da traffico ferroviario, in funzione della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione, differenziando tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico ferroviario per i vari tipi di infrastrutture, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica, in relazione al tipo di ricettore e al periodo di esposizione.

Tipo ricettore	Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con $v \leq 200$ km/h				Infrastrutture di nuova realizzazione con $v > 200$ km/h	
	Fascia A (100 m)		Fascia B (150 m)		Fascia unica 250 m ^(*)	
	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Scuole	50	-	50	-	50	-
Altri ric. sensibili	50	40	50	40	50	40
Altri ricettori	70	60	65	55	65	55

^(*) Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo

Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 459/1998 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio rilasciato per aree all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.